**A proposito di distribuzioni alimentari e *disciplina Romana (in ricordo di Nino Ruscitti)***

*18 maggio 2020 Nascita di San Giovanni Paolo Magno*

*Un tema assai importante sul quale mi sono soffermata in anni lontani entusiasmando gli studenti che partecipavano alle lezioni teramane e poi a quelle romane è quello della disciplina Romana, ho assegnato anche tesine di approfondimento, tesi di laurea e di dottorato. É un tema importante, stimolata anche dal prof. Catalano che mi sollecitava ad approfondirlo proprio perchè ha diverse implicazioni giuridiche.*

*A chiusura del corso mi piace affrontare questo tema [[1]](#footnote-1) ricordando un antico allievo, mio studente prima e poi mio laureato nell’Università di Teramo, quindi mio collaboratore, nominato cultore della materia anche alla Lumsa, a me assai caro: Nino Ruscitti, originario di Sulmona patria del grande giurista Giuseppe Capograssi.*

*Aveva vinto alcune borse di studio e poi anche un dottorato di ricerca. La tesi di laurea che aveva svolto con grande passione e competenza era proprio sulla disciplina Romana, gli chiesi quindi di continuare la ricerca e di svilupparla approfondendola nella tesi di dottorato. Dottorato che aveva vinto nelle discipline romanistiche nell’Università degli studi della Magna Grecia* – Catanzaro (XVI ciclo) *e gli fu assegnato come tutore il prof. Giorgio Barone Adesi.*

*Lo ricordo sempre serio, gentile, preparato, elegante e affabile con gli studenti.*

*Poi cominciò a fare la professione di avvocato e fu sempre più coinvolto e appassionato da questa e proprio per il rigore e il timore di non fare tutto perfettamente preferì l'attività forense mettendo da parte la ricerca universitaria che aveva svolto negli anni con grande competenza.*

*Dal tono che sto usando avete capito che Nino è con noi nella Comunione dei Santi (cfr. nel volume Cittadini popoli e comunione ‘Communio santorum’) ma purtroppo ci ha lasciato.*

*Sul treno tornando da Venezia qualche mese fa, il 14 febbraio, ho appreso la terribile notizia … una polmonite, diagnosticata come influenza lo aveva sottratto alla famiglia, agli affetti! I familiari mi hanno raccontato che prima di essere intubato continuava a lavorare per i clienti dello studio (*<https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/ha_influenza_ma_era_polmonite_morto_a_44_anni_avvocato_nino_ruscitti-5050829.html>*)*

*Mi piacerebbe che l’Università di Teramo, dove ha studiato, organizzasse qualcosa per ricordarlo e perché no l’Università della Magna Grecia gli assegnasse formalmente il titolo di dottore di ricerca, anzi mi darò da fare perché ciò possa, in qualche misura, avvenire.*

*Intanto io Gli dedico questa lezione, sperando di potere il prossimo anno accademico fare una giornata in Suo ricordo alla Lumsa.*

….. Già ho evidenziato il nesso tra cittadinanza e dirit­to al *frumentum publicum* e poi alle distribuzioni di pane (v. *supra* Cap. III, par. 2); in numerosi testi appare, altresì, uno stretto rap­porto tra il *populus* e il pane[[2]](#footnote-2).

Tra i testi giuridici ricordiamo l'e­ditto di Tarracius Bassus, del 375-376[[3]](#footnote-3); in esso sono richiamati i *nomina aere incisa* di molti *tabernari*, i quali avevano usurpato (*vindicare consueverant*) alcune prerogative riguardanti la *pecunia spectaculis* e il *panis populi*, contro la *disciplina romana*[[4]](#footnote-4).

Nell'editto di Galerio del 311 si trova l'espressione *publica disciplina Romanorum* [[5]](#footnote-5).

…

In CTh. 16,1,2 troviamo ancora disciplina: («*quam divinum Petrum apostolum tradi­disse Romanis religio ... secundum apostolicam disciplinam evange­licamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate*» vedi *supra*).

In CTh. 14,15,1) gli Imperatori provvedono affinché del *pessimus panis* non sia som­ministrato *populi Romani usibus*. Si dettano, in questa costituzio­ne come in altre, disposizioni precise circa la quantità di frumento *integrum* e il relativo prezzo, onde garantire una certa qualità di pane al popolo romano[[6]](#footnote-6).

Abbiamo già accennato (vedi *supra* Cap. III, par. 2) all'impor­tanza di provvedimenti sulle distribuzioni di viveri e ai motivi che spingono i governanti a compiere "elargizioni" anche alimentari: ottenere il favore del popolo e comunque la quiete pubblica[[7]](#footnote-7). Ben note sono d'altra parte le conseguenze drammatiche della penuria di pane. Si possono qui ricordare episodi famosi: le care­stie del 376 e del 384, che comportarono la cacciata dalla città di Roma di alcuni *peregrini* (v. *supra* Cap. IV, par. 2), e un altro epi­sodio narratoci nella *Vita Sanctae Melaniae*, 34: la lapidazione nel 409 del prefetto Pompeiano, il quale aveva tentato di imposses­sarsi di alcune proprietà destinate ai poveri, «*orta seditione populi propter penuriam panis*»[[8]](#footnote-8).

*Adclamtiones populi Romani*

CTh. 8,5,32 (che porta nell'*inscriptio* i nomi di Valentiniano, Valente e Graziano, del 371) indirizzata, da Treviri, ad Ampelio *praefectus urbi*, che sappiamo fu abilissimo nel procurarsi il favore del popolo[[9]](#footnote-9), fa riferimento alle *adclamationes populi Romani*. Questa costituzione (presente anche in C. 12,50,6, ma priva della parte qui esaminata) è contenuta nel titolo *de cursu publico anga­riis et parangariis*. L'Imperatore (che quando vi fosse necessità di recarsi da lui concedeva al Senato *evectionum copiam*)[[10]](#footnote-10) aggiun­geva: «*Nam si adclamationibus populi Romani nostri aliisque anti­quis et sollemnibus rebus concessa iugitas inlibata servatur, provin­cialibus etiam, quando e re esse censerent, evectionum copia non negata est*»[[11]](#footnote-11). E' noto che il *prefectus urbi* ogni mese indirizzava *ad scrinia sacra* gli *acta senatus*, cioè i verbali delle decisioni del Se­nato, ed anche gli *acta populi*[[12]](#footnote-12). Vi è certamente un rapporto tra gli *acta populi* e le *adclamationes populi Romani*, e così pure tra *acta populi*, *adclamationes populi Romani* e *vota populi Romani* (su cui v. anche *infra*). Abbiamo visto, in alcune costituzioni, l'im­portanza delle *publicae adclamationes*, che altro non sono che le *voces populi*, ed anche l'importanza delle *provincialium voces*: vedi CTh. 1,16,6 = C. 1,40,3 (cfr. C. 9,47,12)[[13]](#footnote-13).

In CTh. 14,4,6 (che porta nell'*inscriptio* i nomi di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, del 389, `emanata' da Roma, indirizzata al *praefectus urbi* Albino) si dispone che i «*porcinarii urbis aeternae cum pervigilem laborem populi Romani commodis exhibeant*» non siano gravati da *munera sordida*[[14]](#footnote-14). Ai *commoda* del popolo roma­no provvedono dunque i *porcinarii* della "città eterna"[[15]](#footnote-15). Questa costituzione è anche nel Codice di Giustiniano (C. 11,17,1).

CTh. 11,20,3 (del 400 o del 405, che ha nell'*inscriptio* i nomi di Arcadio ed Onorio, indirizzata al prefetto del pretorio Adriano, emanata da Ravenna, contenuta nel titolo *de conlatione donata­rum vel relevatarum possessionum*), disponendo una `contribuzione straordinaria' da parte dei proprietari di *aedificia*[[16]](#footnote-16), stabilisce: «*per omnes autem civitates municipia vicos castella ex horreis bal­neis ergasteriis tabernis domibus cenaculis, salinis etiam omnibus praeter mancipum, quae populi Romani lavacris inserviunt ... nullius excepta persona ... excepta scilicet aeternabili urbe*». Si tratta di esenzioni di imposta riguardanti, tra l'altro, le saline che servono per il popolo romano[[17]](#footnote-17). Anche questa costituzione parla di *aeter­nabilis urbs* alla quale vengono concessi privilegi[[18]](#footnote-18).

Il termine *populus Romanus* appare altresì nei cd. *Gesta sena­tus Romani de Theodosiano publicando*, del 438, che contengono il verbale della seduta nella quale il prefetto del pretorio presentò al senato romano copia del Codice che gli era stato consegnato da Teodosio l'anno prima a Costantinopoli. Tra le acclamazioni dei senatori troviamo «*Haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani. Dictum X*». Nel verbale della seduta ricorrono anche al­tre espressioni di particolare rilevanza: *Bono generis humani, bo­no senatus, bono rei publicae, bono omnium*; *per vos arma, per vos iura*; *urbs aeterna*. Che cosa sono i *vota populi Romani*, che (sem­brerebbe con tanta concretezza) vengono presentati? Il de Franci­sci ritiene "molto significative" alcune *adclamationes*[[19]](#footnote-19); ma, non senza contraddizione, in altro luogo, considera in generale «l'in­tervento dell'assemblea ... una formalità esteriore praticata per accrescere efficacia e prestigio agli atti dell'imperatore»[[20]](#footnote-20).

Non è azzardato ipotizzare, alla luce delle fonti sin qui analiz­zate, che vi sia un nesso tra le *adclamationes populi Romani* e i *vo­ta populi Romani*. I *Gesta senatus Romani de Theodosiano publi­cando* potrebbero contenere una verbalizzazione, presupporre anche le acclamazioni del popolo e costituire quindi una testimo­nianza del potere politico del popolo nel V secolo[[21]](#footnote-21).

B) Novellae constitutiones

Poniamo l'attenzione sulle costituzioni che hanno per destina­tario il *populus Romanus* inteso come popolo di tutto l'Impero. Si tratta di due Novelle di Valentiniano III: la IX e la XVI, rispetti­vamente del 440 e del 445. Entrambe hanno nella *inscriptio* i nomi degli Imperatori Teodosio e Valentiniano e come destinatario il popolo romano, rispettivamente: *populo Romano* e *ad p(opulum) R(omanum)*; i luoghi sono rispettivamente *Rav(ennae)* e *Romae*; inoltre nella *subscriptio* di entrambe si legge: «*et manu divina: pro­ponatur amantissimo nostri populo Romano*»; segue l'indicazione del giorno e del luogo[[22]](#footnote-22). Come vedremo, entrambe le costituzioni sono qualificate dall'Imperatore come editti: «*singulos universo­sque hoc admonemus edicto*» e «*hoc ergo edicto agnoscat universitas*»[[23]](#footnote-23).

Nella Novella IX si ammoniscono *singulos universosque* af­finché usino le armi per difendersi dagli attacchi del nemico. Gli Imperatori ritengono che tutte le volte che la *publica utilitas* lo ri­chieda, debba essere richiamata la *universitatis sollicitudo*, af­finché siano compiute da tutti (*ab omnibus*) le cose destinate a tutti (*omnibus*). Particolare attenzione è fatta per tranquillizzare i *provinciales*, affermando che *pro ipsorum salute disponitur*. Era giunta la notizia che Genserico (*hostis imperii nostri*) era salpato dal porto di Cartagine con una non piccola flotta e quindi *omnia litora* potevano subire improvvisi attacchi. Nonostante l'impegno nel predisporre presidi *per diversa loca* e l'arrivo dell'esercito di Teodosio, con questo *edictum* si ammoniscono *singulos universo­sque* affinchè, *Romani roboris confidentia et animo*, se vi sarà ne­cessità, *salva disciplina publica*, ricorrano alle armi con una leale collaborazione e congiungendo gli scudi (*fideli conspiratione et iuncto umbone*). L'attacco di Genserico poteva venire da qualsiasi parte poiché, come afferma l'Imperatore, durante l'estate le navi­gazioni sono più tranquille. E' facile rilevare espressioni dalle quali si può dedurre con certezza che la costituzione era indirizza­ta al popolo Romano dell'Impero. Attraverso lo stile, talvolta ri­cercato e quasi lirico, l'Imperatore vuole dimostrare un forte at­taccamento alla tradizione.

Nella Novella XVI, quanto all'obbligo di accettare il *solidus* per il valore in esso dichiarato, si legge «*hoc ergo edicto agnoscat universitas*»[[24]](#footnote-24).

E' da evidenziare in quest'ultima Novella il termine *Quirites*[[25]](#footnote-25), al vocativo, che non appare mai nelle costituzioni (se si escludono le espressioni contenute in due costituzioni di Giustiniano: «*nu­dum ex iure Quiritium*» e «*ex iure Quiritium nomen*»)[[26]](#footnote-26).

Entrambe le Novelle si rivolgono dunque a tutti i cittadini dell'Impero ed hanno contenuto universale[[27]](#footnote-27).

Per intendere l'accezione di *populus Romanus*, inteso come *populus* dell'Impero, è utile un'esame comparativo con la Nov. V, del 440, che porta nell'*inscriptio* i nomi degli stessi Imperatori, in­dirizzata *ad populum*[[28]](#footnote-28). Il Meyer sostiene che la costituzione fosse indirizzata *ad populum urbis Romae* e che in prosieguo di tempo, poiché il testo della costituzione inizia con le parole *Urbis Romae*, gli editori, reputando trattarsi di una ripetizione, abbiano elimi­nate le ultime due parole dall'*inscriptio*. La Nov. V, a differenza delle altre due, riguarda un problema specifico della *urbs Roma* che, come si afferma all'inizio della costituzione, «*merito caput nostri veneramur imperii*» (v. *supra*).

La presenza di costituzioni indirizzate *ad populum* dimostra la tecnicità del termine. Non si trovano costituzioni indirizzate alla plebe, nel *Codex Theodosianus*, né nel *Codex Iustinianus*. Per con­tro si può ricordare una lettera di un Papa, Felice III, indirizzata *ad clerum et plebem orthodoxam Constantinopolitanam*[[29]](#footnote-29).

C) Codex Iustinianus

Nel Codice di Giustiniano il termine *populus Romanus* appare tre volte.

Nella *Deo auctore* 7 (= C. 1,17,1,7 del 530) si legge: «*omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem*»[[30]](#footnote-30). In C. 6,51,1 di Giustiniano, del 534, nel titolo *de caducis tollendis* si legge: «*quae in se populus Romanus movebat, necessarium duximus, patres conscripti, in pacificis nostri imperii temporibus ab orbe Romano recludere*»[[31]](#footnote-31). In queste due costituzio­ni è chiaro il riferimento all'insieme dei cittadini romani.

In C. 11,17,1, del 389 (contenuta nel titolo *de suariis et suscep­toribus vini et ceteris corporatis*) si parla invece di *populus Roma­nus* inteso come popolo della città di Roma. In primo piano sono considerati i *commoda* del *populus Romanus*. Questa costituzione è presente già in CTh. 14,4,6 (vedi in questo stesso paragrafo *sub* A).

(vedi più ampiamente Cittadini popoli e comunione …)

…

In chiusura richiamo quanto ho scritto in diversi lavori a proposito del concetto di *educatio e conubium* per alcuni riferimenti a *disciplina* (*Romana*)

*Educatio* è fondamentale anche per il legame con lo *ius naturale* (e/o con il concetto di *disciplina*, sinonimo di *ius*)[[32]](#footnote-32); ad esempio *l’educatio* della prole è presente nella definizione di matrimonio secondo lo *ius naturale*, strettamente connessa alla *coniunctio maris atque feminae* e alla *procreatio* (D. 1.1.1 Ulpiano)[[33]](#footnote-33).

Sul concetto di *educatio* si deve porre l’attenzione anche al tema degli alimenti (e a D. 25,3,5,14 Ulpiano) [[34]](#footnote-34). Pietro Bonfante, tra i massimi studiosi delle tematiche della *familia* precisa, a proposito dell’obbligo stesso agli alimenti che non comprende «i puri alimenti, cioè quanto è necessario alla vita ed ai suoi elementari bisogni (vitto, vestito, ricetto)» ma anche, in senso più ampio, riguarda “i pesi dell’educazione” [[35]](#footnote-35).

…

Tratto da alcuni lavori: in particolare *Matrimonio e donna* Torino 2012

3. Conubium *sinonimo di matrimonio: Diocleziano e il linguaggio di Costantino*

Già Diocleziano, il quale ha «segnato l’inizio della politica imperiale tendente ad unificare l’istituto del matrimonio in tutto l’impero» [[36]](#footnote-36), nella nota costituzione del 295 adopera due volte il termine *conubium* nel significato di matrimonio: «*cum pecudum ac ferarum promiscuo ritu ad inlicita conubia … inruerint*» (Coll. 6,4,2); «*sed posthac religionem sanctitatemque in conubis copulandis volumus ab unoquoque servari disciplinam legesque Romanas meminerint pertinere et eas tantum sciant nuptias licitas, quae sunt Romano iure permissae*» (Coll. 6,4,4). Il termine *conubium* è dunque utilizzato a proposito della differenza tra le regole che disciplinano gli accoppiamenti degli esseri umani e il *ritus pecudum ac ferarum* [[37]](#footnote-37).

Successivamente il termine *conubium* è usato da Costantino in due costituzioni (tre occorrenze), appunto nel significato di “matrimonio”: una costituzione del 319 (CTh. 12, 1, 6) e una del 326 (CTh. 9,7,2) [[38]](#footnote-38).

Nella costituzione del 319 (contenuta nel titolo *de decurionibus* del *Codex Theodosianus*) si legge: «*Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum personis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur*» [[39]](#footnote-39).

In questo passo la parola *conubium* indica dunque dapprima le unioni (“matrimoni”?) con le serve (*sordida conubia servularum*): tali unioni, pur considerate *sordida*, non sono proibite dalle leggi. Subito dopo lo stesso termine è adoperato per escludere il “matrimonio” tra liberi e servi (è usato anche il termine *contubernium*, in riferimento, si badi, alla condizione dei nati).

Nella costituzione, inoltre, vengono minacciate pene severe al decurione che segretamente si unisca con una schiava altrui: «*si enim decurio clam … alienae fuerit servae coniunctus*». A questo proposito ricordo CTh. 4,12,4 del 331: «*Quaecumque mulierum post hanc legem servi contubernio se miscuerit, et non conventa per denuntiationes, sicut ius statuebat antiquum, statum libertatis amittat*» [[40]](#footnote-40).

La costituzione di Costantino contenuta in CTh. 12,1,6 è presente, con qualche variazione, nel *Codex Iustinianus*, nel titolo *de incestis et inutilibus nuptiis*: «*Cum ancillis non potest esse conubium: nam ex huiusmodi contubernio servi nascuntur*» (C. 5,5,3).

Secondo il Biondi, non si tratterebbe di “divieto” bensì di “incapacità giuridica”, derivante dallo *status* di servo [[41]](#footnote-41), e ogni “ambiguità” scomparirebbe nella redazione giustinianea[[42]](#footnote-42). L’“am­biguità” dipenderebbe, almeno a quanto pare, appunto dall’uso di *conubium* anche per i rapporti tra liberi e servi (*sordida conubia*). Ma, a ben vedere, questo uso è un aspetto delle innovazioni volute dall’imperatore Costantino.

L’altra costituzione di Costantino nella quale troviamo il termine *conubium* è del 326 (riportata nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis* del *Codex Theodosianus*):«*quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen ne volentibus temere liceat foedare conubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi …*» (CTh. 9,7,2) [[43]](#footnote-43). È stato osservato, a proposito di questa costituzione, che gli interventi costantiniani in materia d’adulterio «non possono non essere messi in relazione con il pensiero di Lattanzio esposto nelle *divinae institutiones*, specie dove si insiste sull’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio» [[44]](#footnote-44). La costituzione è presente anche nel *Codex Iustinianus*, nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro*: C. 9,9,29.

Si noti che il termine *conubium* appare, ancora nel significato di matrimonio, nel *Codex Theodosianus* un’altra sola volta, in una costituzione che porta nell’*inscriptio* i nomi di Valentiniano, Valente e Graziano del 366 (?): CTh. 4,12,6 [[45]](#footnote-45).

Quanto alle fonti giuridiche, dunque, il termine *conubium* viene usato nel significato di “matrimonio”, a proposito delle unioni servili, per la prima volta nelle costituzioni dell’imperatore Costantino. Adoperando il termine *conubium* nel senso di matrimonio, cioè secondo il linguaggio giuridico di Diocleziano, Costantino conserva il linguaggio comune, già fatto proprio dalla cancelleria imperiale, ed innova nell’istituto. Il termine *conubium* serve a segnalare un’uguaglianza fra gli uomini (anche servi) quanto ad un istituto, il matrimonio, che secondo la giurisprudenza, almeno a partire dall’età dei Severi, era di diritto naturale.

L’analisi dell’uso di *conubium* nelle fonti giuridiche, in particolare nelle costituzioni di Diocleziano e di Costantino, ci ha condotto ad una considerazione del matrimonio di diritto naturale accanto a quello di diritto civile.





Nino Ruscitti

1. Rinvio a *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, 1996 (I ed.-2012 II ed), Torino, Giappichelli editore. [↑](#footnote-ref-1)
2. Secondo Svetonio, *Aug.* 37,1 tra i *nova officia* escogitati da Augusto vi era la *cura frumenti populo dividundi*; negli *Schol. ad Pers*., III, 110 si legge: «*panem ... ple­beium, de populi annona i. e fiscalem, dici*»: vedi G. Cardinali, "*Frumentatio*" cit., pp. 225 ss.; D. van Berchem, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire* cit., pp. 96 ss. [↑](#footnote-ref-2)
3. CIL VI 31893 a; 31894; 31899. Sull'editto del *praefectus urbi* Tarracius Bassus, vedi A. Chastagnol, *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas Empire*, Paris 1962, pp. 195 s.; J.- M. Carrié, "Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif" cit., pp. 1008-1013; A. Giardina, "Il pane nel circo al po­polo" cit., p. 574, anche per le integrazioni al testo ipotizzate dal Mazzarino; Id., "Le due Italie nella forma tarda dell'Impero", in *Società romana e Impero tardo antico*, I, Bari 1986 p. 20; S. Pennestri, "Distribuzione di denaro e viveri su mone­te e medaglioni di età imperiale: i protagonisti, gli scenari", in *Mélanges de l'Eco­le française de Rome, Antiquité*, 101, 1, Roma 1989, pp. 19 ss. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nell'editto di Galerio si trova l'espressione *publica disciplina Romanorum*, su cui vedi P. Siniscalco, "L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia", *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, X, Napoli 1995, pp. 41 ss. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nell'editto di Galerio si trova l'espressione *publica disciplina Romanorum*, su cui vedi P. Siniscalco, "L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia", *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, X, Napoli 1995, pp. 41 ss.; M.P. Baccari, “*Imperium* e *sacerdotium*: a proposito di universalismo e diritto romano”, in *Le sfide del diritto.* *Studi in onore del cardinale Agostino Vallini*, Soveria Mannelli 2009, pp. 255 ss.; “[All’originedellasinfonia di *Sacerdotium* e *Imperium*: da Costantino aGiustiniano](http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Baccari-Sinfonia-Sacerdotium-Imperium.htm)”, in *La* *laicità nella costruzione dell’Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa*, in *Diritto @ Storia*, X, 2012. [↑](#footnote-ref-5)
6. Per un esame particolareggiato di CTh. 14,15,1 e le contrastanti interpretazioni della dottrina, in particolare sulle differenze tra i diversi tipi di pane (*panis mun­dus, secondarius* e *sordidus* detto anche *pessimus*) secondo il linguaggio delle co­stituzioni imperiali, vedi J.- M. Carrié, "Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif" cit., p. 1042, secondo il quale la costituzione «ex­prime le souci, de la part du gouvernement impérial, de prononcer un arbitrage dans la concurrence qui s'établit ainsi entre *panis popularis* et *panis fiscalis*: le gouvernement impérial entend que ... la pénurie ne soit trop inégalement partag­ée par les diverses catégories de consommateurs ... Une telle mesure, conjonctu­relle semble-t-il, dénote une orientation passagère de la politique impériale qui, en des circonstances de pénurie du bon grain, a voulu préserver les privilèges de la *plebs frumentaria* non seulement dans la gratuité des distributions civiques, qui restait, sauf exception, acquise, mais aussi dans la qualité du pain qu'elle rece­vait». [↑](#footnote-ref-6)
7. Ammiano Marcellino, XXVII,3,6 narra un episodio del 365, riguardante il *prae­fectus urbi* Lampadio,: questi aveva organizzato splendidi giochi e fatto generose largizioni, ma non potendo tollerare il tumulto della *plebs*, che si lamentava dei molti doni fatti a *indigni*, prese drastiche misure. L. Cracco Ruggini, "L'annona di Roma" cit., p. 236, commenta: «persone `indegne' (cioè non `romane': artigiani che avevano assicurato alla città determinati servizi pubblici)». P. Brown, "Dalla *plebs Romana* alla *plebs Dei*. Aspetti della cristianizzazione di Roma", in AA. VV., *Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio*, Torino 1982, pp. 123 ss., spec. 133 s., parla della *plebs Romana*, (talvolta anche in luogo di *populus Romanus* vedi p. 124 ove spiega il titolo); a proposito del citato passo di Ammia­no l'A. ricorda «quarant'anni più tardi il gesto di Lampadio era divenuto uno scherzo. L'assedio dei Goti ed il sacco di Roma nel 409-410 misero in crisi il si­stema dell'*annona*, mentre i riscatti portarono all'impoverimento dell'aristocra­zia residente. Ne seguì un'immediata caduta di popolazione. Il rifornimento ceri­moniale di cibo alla *plebs Romana* venne mantenuto con grande tenacia il più a lungo possibile mediante prodotti italiani, come la carne di maiale ed il vino». [↑](#footnote-ref-7)
8. Vedi L. Cracco Ruggini, "Il paganesimo romano" cit., pp. 120 ss. Della «vasta le­gislazione che supera per importanza ed impostazione la precedente *cura anno­nae*» parla B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* cit., II, p. 185, ricordando «le numerose e severissime leggi postclassiche, che disciplinano l'*annona civica*, chiamata anche *panis civilis* o *gradilis*, suggerite dalla spaventosa miseria e care­stia di quel tempo». [↑](#footnote-ref-8)
9. Vedi Ammiano Marcellino, XXVIII, 4,3: «*Post hunc urbem rexit Ampelius ... lec­tus alia et ad populi favorem adipiscendum aptissimus*». [↑](#footnote-ref-9)
10. Vedi H. E. Dirksen, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum*, Berolini 1837, v. *Evectio*: è la facoltà, concessa dal *princeps* di usare il *cursus publicus* e cioè di viaggiare con i cavalli di posta. Cfr. S. Bellino, "*Cursus publicus*", in *Dizio­nario epigrafico di antichità romane* cit., II.2 (1910) pp. 1404 ss. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sulla rilevanza delle *adclamationes* nelle province vedi Ammiano Marcellino, XVIII,6,2, il quale narra come il popolo difese il *magister militum* Ursicino: «*Quo rumore provinciis percitis, ordines civitatum et populi, decretis et adclamatio­nibus densis ...*»; su questo passo, preso in considerazione insieme a CTh. 8,5,32, vedi J. Matthews, *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989, p. 405. [↑](#footnote-ref-11)
12. Simmaco, *Rel*. 24: «*per vices mensium singulorum ad perennitatis vestrae scrinia senatus et populi acta mittuntur*; vedi D. Vera, *Commento storico alle `Relationes' di Quinto Aurelio Simmaco* cit., pp. 180 s. In generale sugli *acta poluli* vedi A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, p. 80, il quale, però, afferma che gli *acta populi* o *acta diurna* sono «les voeux exprimés par la plèbe romaine»; Id., *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien* cit., p. 329. Sugli *acta populi*, chiamati anche *acta publica, acta urbis, acta populi Romani, populi diurna acta*, vedi A. Mastino, *Gli `acta urbis'. Il `giornalismo' nell'antica Roma*, Urbino 1978. [↑](#footnote-ref-12)
13. Vedi *supra* Cap. IV, par. 3. Cfr. *Coll. Avell. Ep.* XVII: «*acclamatione totius popu­li et consensu meliorum civitatis ascivimus*». [↑](#footnote-ref-13)
14. L'importanza di queste esenzioni è dimostrata dal fatto che ad es. Graziano le aveva ridotte, per i senatori, ai detentori delle cariche più alte. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vedi M. Campolunghi, "*Urbs aeterna*" cit., pp. 163-230. Cfr. *supra* nota 8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Vedi P. Voci, "La condizione delle terre pubbliche e i poteri del principe", in Id., *Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero* cit., p. 111; sul termine *pensitatio* v. *supra* Cap. II, nota 41. [↑](#footnote-ref-16)
17. Vedi F. De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., V, p. 436. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Campolunghi, *op. cit.*, p. 198, afferma che «il `benessere' del popolo romano basta ad introdurre una discriminazione di favore in una normativa che, nella sua minuziosità di elencazione, sembra non volersi dimenticare di nessun possibile gettito». [↑](#footnote-ref-18)
19. P. de Francisci, "Osservazioni sulle condizioni della legislazione nei secoli IV e V", in *Studi in onore di A. Salandra*, Milano 1928, pp. 152 s., afferma che alcune «*adclamationes*, tanto significative, non solo ci dicono tutte le preoccupazioni del senato, ma ci rivelano quali fossero le condizioni di fronte alle quali poteva tro­varsi l'amministrazione della giustizia, o perché nelle province le costituzioni non erano note, o perché i testi vi giungevano corrotti o deturpati da *notae iuris* ... ». Vedi già O. Hirschfeld, "Die römische Staatszeitung und die Acclamationen im Senat", in *Sitzungsberichte der Berliner Akademie*, XLV, 1905, pp. 939 s. [↑](#footnote-ref-19)
20. P. de Francisci, *Storia del diritto romano*, III. I, Milano 1943, p. 140; Id., *Arcana imperii*, cit., III. II, pp. 232 s. afferma che: «è verissimo che, secondo le fonti bi­zantine, ogni elezione imperiale era accompagnata da acclamazioni popolari. Ma sarebbe temerario pretendere di attribuire a queste manifestazioni, anche se ac­compagnate da alzata di mano, un qualsiasi valore giuridico». Sulle *adclamatio­nes*, in generale, vedi F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e di Teodosio II*, Torino 1975, pp. 130 ss.; P. Garbarino, *Ricerche sulla proce­dura di ammissione al Senato nel tardo impero romano*, Milano 1988, pp. 72 e 175; B. Sirks, "From the Theodosian to the Justinian Code", in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, VI, cit., pp. 276 ss. [↑](#footnote-ref-20)
21. In generale, a proposito delle verbalizzazioni delle acclamazioni e dei verbali di un'assemblea popolare tenutasi intorno al 300, vedi A. H. M. Jones, *Il tardo im­pero romano*, II, cit., p. 908; A. Lewin, *Assemblee popolari e lotta politica nelle cit­tà dell'impero romano* cit., pp. 110 s. Si può ancora ipotizzare che sia le *adclama­tiones populi Romani* sia i *vota populi Romani* fossero riportati negli *acta populi Romani*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sulle parti delle Novelle vedi M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valenti­niano III* cit., pp. 17 ss. e pp. 43 s., in particolare sulla "chiusa" *manu divina* nonché le clausole finali degli editti al popolo. Sulle costituzioni *ad populum* vedi *supra* Sez. I, Cap. II, par. 3, ed anche, per le Novelle qui esaminate, O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. Frankfurt am Main 1984), il quale afferma che la Nov. V è «*ad populum*», la IX «*Populo Romano*», la XVI «*ad populum urbis Romae*»: pp. 368; 370; 374. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sulla parola *edictum* qualificante il provvedimento che la contiene, vedi G. Bas­sanelli Sommariva, "La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426", in *Labeo*, 29, 1983, p. 297. [↑](#footnote-ref-23)
24. Su questa *Novella*, importante per la ricostruzione della politica monetaria, la letteratura è assai vasta: vedi per tutti C. Dupont, "La vente et les conditions socio-économiques dans l'empire romain de 312 à 535 après Jésus-Christ", in *RIDA*, XIX, 1972 pp. 275 ss. spec. p. 297; A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire* cit., p. 334 nota 2 (ha proposto una diversa traduzione della Novella); E. Lo Cascio, "Aspetti della politica monetaria nel IV secolo" in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, X, cit., pp. 485 s. In generale sulla "rivoluzione economica radicale" compiuta da Costantino, vedi S. Mazzarino, *Trattato di storia romana* cit., II, pp. 432 ss., il quale afferma che «la storia del basso impero si intende solo se si insiste su questa grande innovazione costanti­niana». [↑](#footnote-ref-24)
25. Su questo termine per indicare i singoli come parti del *populus Romanus Quiri­tes* vedi L. Labruna, "*Quirites*", in *Labeo*, 8, 1962, pp. 340 ss. [*Novissimo Digesto italiano*, 14, 1967, pp. 708 ss.]; P. Catalano, *Populus Romanus Quirites* cit., pp. 101 s. [↑](#footnote-ref-25)
26. In C. 7,25,1 (nel titolo *de nudo ex iure Quiritium tollendo*) e 7,31,1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Vedi M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III* cit., pp. 69 ss. [↑](#footnote-ref-27)
28. Vedi M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III* cit., I, p. 20 In generale, sulle Novelle di Valentiniano III, vedi anche G. Härtel, "Die Novellen Valentinians III", in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, I, Milano 1982, pp. 233 ss. [↑](#footnote-ref-28)
29. Vedi *Appendix Codicis Theodosiani ... cum epistolis aliquot veterum conciliorum et Pontificum Romanorum ... opera et studio I. Sirmondi* (in Gotofredo VI, Ap­pendix, Lipsiae 1745, p. XXVI). [↑](#footnote-ref-29)
30. Cfr. anche di Giustiniano I. 1,1,2; 1,2,2, 5. R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., p. 274, a questo proposito parla di «`de profundis' del *populus Romanus*, in quanto il trasferimento della *potestas* viene ricordato come un fatto del passato avvenuto una volta per tutte e irreversibile»; F. Gallo, "Sul potere normativo imperiale" cit., p. 414 e 430: «... il popolo conferisce una volta per tut­te tutto il proprio potere all'imperatore, restandone quindi definitivamente privo (col che si arriva al dominato o monarchia assoluta», e qui è citata la *Deo aucto­re*. [↑](#footnote-ref-30)
31. Vedi G. Provera, *La vindicatio caducorum* cit., p. 241, sulla soppressione del re­gime caducario da parte di Giustiniano. Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, "*Bona cadu­ca* e giurisdizione procuratoria agli inizi del III secolo", in *Labeo*, 24, 1978, p. 145, a proposito di *Tit. Ulp*. 28,7: «è probabile che l'espressione *populus* sia qui solo un residuo del tempo in cui l'erario conservava pretese sui *vacantia*» [↑](#footnote-ref-31)
32. Cfr*.* *sacra disciplina* e *recta disciplina* con riferimento al *sacerdotium* e all’idea della “eternità imperiale” («*imperium quod semper est*»), su cui vedi M. T. Capozza, “Ancora su *sacerdotium* e *imperium*. Tutela del *sacerdotium* e *utilitas* della *res publica* nelle Novelle di Giustiniano”, in *SDHI*, LXXX, 2014, pp. 275 ss. e anche *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. Consonantia* *(συμφωνία) e amplificatio della res publica*, Torino 2018, p. 72; pp. 83 s. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lo *ius naturale* è quello che la natura insegna a tutti gli animali (*Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit*); di qui deriva (*hinc* *descendit*)la *maris atque feminae coniunctio,* che “noi” chiamiamo matrimonio (*quam nos matrimonium appellamus*)*,* di qui la procreazione (*hinc liberorum procreatio*), di qui l’educazione dei figli(*hinc educatio*) (D. 1,1,1,3). La sequenza degli avverbi *hinc … hinc … hinc* sembra indicare atti concatenati; vedi M. P. Baccari, “Introduzione”, in *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi*, *I quaderni dell’«Archivio Giuridico»*,3, a cura di M. P. Baccari, Modena 2011, pp. IX-XXV: “Dal *curator ventris* al *tutor de los embriones*”, in *Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi,*cit., pp. 27 ss.; “Contro gli astrattismi lo *ius naturale*: per il “bene comune” o per la “*utilitas singulorum*” (e ‘l’*utilitas* *nostra*’*)?*”, in *Verità e metodo in giurisprudenza.*  *Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini, in occasione del 25° Anniversario della consacrazione episcopale* a cura di G. Dalla Torre C. Mirabelli, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, pp. 69-83; Latino fin dalle medie, in *Nuova Secondaria Mensile di cultura, ricerca pedagogica e orientamenti didattici*, gennaio 2017, pp. 14 ss. [↑](#footnote-ref-33)
34. Nel terzo titolo del libro XXV dei *Digesta* è posto da Giustiniano un lungo frammento di Ulpiano che indica molteplici principi e fornisce elementi di riflessione per ricostruire l’istituto alimentare: D. 25,3,5 (Ulpiano 2 *de off. cons*.) quanto ai genitori che debbano alimentare i figli, benché non soggetti alla loro potestà; e reciprocamente i figli che debbano alimentare i genitori. Rilevante è che l’obbligazione alimentare nei confronti dei figli grava indifferentemente sul padre e sulla madre; cfr. l’espressione *exigente materno affectu*; vedi anche D. 25,3,5,16: «*Parens quamvis ali a filio ratione naturali debeat*»; sia consentito, anche per la bibliografia rinviare alla oce “Alimenti”, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica* (a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino), I, Napoli 2009, pp. 300 ss. [↑](#footnote-ref-34)
35. P. Bonfante, *Corso di diritto romano,* vol. I, *Diritto di famiglia*, Roma 1925, p. 280; P. Voci, “Storia della *patria potestas* da Augusto a Diocleziano”, in *Iura*,XXXI, 1980, p. 86. A proposito dell’educazione ai valori in connessione con l’insegnamento del diritto, vedi D. Mantovani, “Insegnamento del diritto e educazione ai valori”, in Aa. Vv., *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia*, Roma 2004, pp. 618 ss.; .; M. P. Baccari, “Matrimonio e diritto naturale secondo la giurisprudenza romana”, in φιλία, *Studi per Gennaro Franciosi*, I, a cura di F. M. d’Ippolito, Napoli 2007, pp. 145 ss.; *Matrimonio e donna*, I, *Concetti ulpianei*, Torino 2012, pp. 1-141. [↑](#footnote-ref-35)
36. Così E. Volterra, “Matrimonio (diritto romano)” cit., pp. 782 ss. [↑](#footnote-ref-36)
37. Per una corretta interpretazione di questo passo cfr. Livio, 4,2,6: «*quam enim aliam vim conubia promiscua habere nisi ut ferarum prope ritu volgentur concubitus plebis patrumque?*». Richiamo non inutile considerando la svista di uno studioso italiano; su questo punto, vedi *Concetti ulpianei* cit., p. 41 s. [↑](#footnote-ref-37)
38. Vedi O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, pp. 166; 176. [↑](#footnote-ref-38)
39. Su questa costituzione, in generale, vedi M. Sargenti, “Il diritto privato nella legislazione di Costantino”, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, I, Perugia 1975, pp. 270 ss.; Id., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, pp. 44 s.; A. Polaček, “Alcuni problemi giuridico-sociali dell’epoca costantiniana”, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, I, Perugia 1975, pp. 217 s.; W. Waldstein, “Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II”, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, VIII, Napoli 1990, pp. 123 ss. (spec. p. 129 nota 26 per i problemi relativi alla datazione); M. Navarra, “A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana”, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, VIII, Napoli 1990, pp. 436 s. Vedi, anche per la bibliografia, G. Luchetti, “Brevi note sulla legislazione ‘matrimoniale’ costantiniana. A proposito di un recente lavoro di R. Domingo”, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, CCXII. 2, 1992, p. 343, il quale rileva che «se ne sarebbe tratto certo maggiore vantaggio se, al di là di poco proficue polemiche del passato a proposito dell’influenza del cristianesimo sulla legislazione imperiale della prima parte del IV secolo, l’innegabile tendenza della legislazione costantiniana a rinsaldare i vincoli familiari ed a tutelare sotto ogni profilo le unioni matrimoniali fosse stata letta come un momento importante del disegno costantiniano di rifondazione dell’impero su basi nuove»; J. Evans Grubbs, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine’s Marriage Legislation*, Oxford 1995, pp. 278 ss. [↑](#footnote-ref-39)
40. Su questa costituzione vedi W. Waldstein, “Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II” cit., p. 132; M. Navarra, “A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana” cit., pp. 436 ss. (la quale sostiene che la severità della normativa costantiniana «appare generata più che da fattori etici d’ispirazione cristiana, dalla volontà di difendere il prestigio della classe dirigente romana»); per qualche approfondimento rinvio a *Concetti ulpianei* cit., pp. 44 s. [↑](#footnote-ref-40)
41. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* cit., III, p. 88, nel paragrafo intitolato “Il matrimonio degli schiavi” afferma: «Non si tratta di divieto ma di incapacità giuridica derivante dallo *status* di schiavo. Numerose leggi da Costantino a Giustiniano, riaffermano l’esclusione; anzi mentre le fonti classiche non la enunciano esplicitamente, giacché troppo ovvia, solo in talune fonti postclassiche il divieto è formulato in termini recisi; ciò dimostra che il dubbio sorge proprio in epoca cristiana, sia pure per risolverlo conformemente alla tradizione». Non senza oscillazioni l’A. aggiunge, però, che “non è una questione di capacità” ed anzi che sembrerebbe strano che la Chiesa potesse avere «accettato supinamente l’antica incapacità che discendeva dall’impostazione umana dell’istituto»; citando l’Orestano, l’A. sostiene che «la Chiesa fu costretta a seguire la legge civile […]. Il disconoscimento del matrimonio canonico rispetto agli schiavi era la naturale conseguenza della schiavitù […]. Non è questione di capacità, che nell’ordine sovrannaturale non ha senso giacché non ci può essere differenza tra libero e schiavo, ma della situazione giuridica dello schiavo nei rapporti umani […]. Tra il matrimonio che importa libertà e convivenza, e la schiavitù, che significa subordinazione giuridica, c’è contrasto. Ed ecco perché la Chiesa, non rinnegando la schiavitù, non ammette matrimonio tra schiavi». [↑](#footnote-ref-41)
42. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* cit., III, pp. 88 s.: «l’ambiguo linguaggio, che si rileva nella legge di Costantino del 319, tradisce forse qualche incertezza del legislatore … Ogni ambiguità scompare nella redazione giustinianea». Sulla diversità tra CTh. 12,1,6 e C. 5,5,3, nonché tra la legislazione di Costantino e quella di Giustiniano vedi però ampiamente J. Gaudemet, “Costantin et les curies municipales”, in *Iura*, II, 1951, pp. 44 ss. (= *Etudes de droit romain* cit., II, cit., pp. 97 ss.); Id., “*Justum matrimonium*” cit., pp. 350 s. ( = *Etudes de droit romain* cit., pp. 146 s.). [↑](#footnote-ref-42)
43. Su questa costituzione, in generale, vedi C. Venturini, “*Accusatio adulterii* e politica costantiniana. Per un riesame di CTh. 9,7,2”, in *SDHI*, 54, 1988, pp. 66 s.; J. Evans Grubbs, *Law and Family in Late Antiquity* cit., pp. 208 ss.; G. Rizzelli, Lex Iulia de adulteriis*. Studi sulla disciplina di* adulterium*,* lenocinium*,* stuprum cit., *passim*; ; Id., “CTh. 9.12.1 e 2”, in *φιλία*, *Scritti per Gennaro Franciosi*, IV, cit., pp. 2283 ss. [↑](#footnote-ref-43)
44. Così F. Amarelli, *Vetustas – innovatio* cit., pp. 124 s., il quale fa un confronto tra CTh. 9,7,2 e *divin. inst.* 6,23.24. [↑](#footnote-ref-44)
45. Su questa costituzione, in generale, vedi F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente*, Milano 1993, pp. XLII s.; 321 s. [↑](#footnote-ref-45)